

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 5 del 24/01/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** ad **VENTIQUATTRO** del mese di **GENNAIO**, in Pray, alle ore 12,30 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PASSUELLO GIAN MATTEO	Sindaco	X	
FINA MARCELLA	Vicesindaco	X	
PLATINI MASSIMO	Assessore		X
	TOTALE	2	1

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano in videoconferenza il quale ha potuto identificare la presenza del Sindaco e degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 24/01/2023

Dal : Sindaco
Alla : Giunta Comunale

PREMESSO che:

- il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27 aprile 2016 hanno approvato - il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- il testo del suddetto regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;

CONSTATATO, pertanto, che dal 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile nell'ordinamento italiano il nuovo Regolamento europeo (Reg. UE 2016/679- GDPR General Data Protection Regulation) sulla protezione dei dati personali, con cui si introducono importanti novità in tema di gestione e protezione dei dati personali, con un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevedendo nuovi adempimenti e un'intensa attività di adeguamento organizzativo, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire, appunto, dal suindicato termine del 25 maggio 2018, finalizzati a raggiungere più alti livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali medesimi;

RILEVATO che le principali attività di adeguamento organizzativo alla nuova disciplina in argomento, in particolare, prevedono:

- la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
- la previsione di una nuova categoria di dati personali (già dati sensibili);
- la nomina della nuova figura del "Responsabile della protezione dei dati", il quale si aggiunge al "Responsabile del trattamento dei dati";
- l'istituzione del registro delle attività di trattamento;
- la mappatura e revisione dei processi gestionali, anche agendo sui sistemi informatici, al fine di individuare quelli che presentano maggiori rischi collegati al trattamento dei dati, con valutazione finale di impatto sulla protezione dei dati;
- la predisposizione di adeguate attività formative per il personale;
- definizione di proposte migliorative dei processi ed adozione di regolamentazione interna;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.13 della legge n.163/2017, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

RILEVATO che:

- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi,

documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;

- appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

VISTO altresì l'art. 32 del TUEL, disciplinante le Unioni di Comuni, a mezzo delle quali i Comuni che vi partecipano, attraverso i servizi associati, perseguono, oltre alla efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, anche il miglioramento dei servizi erogati;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 2 lett.a) della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2014, il quale prevede che le Unioni dei Comuni esercitano le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'Unione;

RILEVATO che all'art. 37, primo paragrafo, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è prevista come obbligatoria la nomina di un unico "Responsabile della Protezione dei dati", anche definito più brevemente RPD, nel caso in cui il trattamento è svolto da una pubblica autorità o da un organismo pubblico e che, ai sensi del terzo paragrafo del medesimo art. 37, è ammessa la designazione di un unico RPD per più autorità pubbliche in considerazione della loro struttura ed organizzazione;

VISTA la legge 20 novembre 2017 n.167, recante *"Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea"*, al cui art. 28 si modificano i rapporti tra titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, i quali devono essere stipulati in forma scritta in attesa dei modelli che saranno definiti dal Garante del Privacy;

CONSIDERATO che diversi Comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale hanno manifestato l'interesse di gestire in forma associata il Servizio di adeguamento al Regolamento Ue 679/2016 sulla protezione dei dati personali, e la nomina di un unico RPD, nonché gli altri adempimenti organizzativi propedeutici;

DATO ATTO che l'operatività dell'attivazione del Servizio in forma associata di cui alla presente deliberazione è quindi subordinata, all'approvazione della convenzione da parte dei Comuni, e dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni che dovrà approvare il definitivo trasferimento del servizio dai Comuni all'Unione dei Comuni medesima, definendo in tale sede, in particolare, i rapporti finanziari tra l'Unione ed i Comuni aderenti, nella specie o mediante assunzione delle relative spese a carico dell'Unione dei Comuni, o mediante il cofinanziamento dei singoli Comuni;

RITENUTO che in un'ottica di adeguamento alle suddette disposizioni in materia di riservatezza dei dati, in applicazione dei principi di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., anche in considerazione dei gravosi carichi di lavoro del personale dipendente, sia conveniente, sia sotto il profilo organizzativo che economico, gestire in forma associata ed affidare all'esterno tutto il sistema informatico di gestione, trattamento e conservazione dei dati personali, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation);

DATO ATTO che, pertanto, la gestione associata del sistema informatico e nomina del "Responsabile (unico) della Protezione dei Dati" (RDP), attese anche le economie di scala derivanti dall'affidamento ad un unico operatore economico, faciliterà la gestione dei nuovi adempimenti in forma intercomunale, con conseguente contenimento dei costi diretti e generali derivanti dalla necessità di

apportare modifiche organizzative per l'adeguamento al nuovo Regolamento europeo sulla privacy, nonché favorendo i rapporti di collaborazione tra enti dell'Unione;

VISTO l'allegato A) recante lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di cui in oggetto;

CONSIDERATO che, ove non si perfezionasse in tempo utile il procedimento per gestire in forma associata il servizio con l'Unione dei comuni, la Giunta comunale e gli organi gestionali dovranno adottare i conseguenti atti, nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di gestire autonomamente detta procedura di adeguamento al regolamento in oggetto, senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte di questo consesso, fatta eccezione per le eventuali successive variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie nei termini di legge;

PRESO ATTO che, a seguito della stima dei costi specifici per l'attivazione e gestione del servizio in oggetto da realizzarsi da parte degli uffici competenti della Unione dei Comuni, l'attivazione del servizio in forma associata in oggetto è subordinato alle successive determinazioni di spettanza all'Assemblea, pertanto, la presente deliberazione autonomamente considerata, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DATO ATTO che, per le ragioni da ultimo indicate, la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL;

ACQUISITO parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

D E L I B E R A

1. di approvare ai sensi art.3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di stabilire di svolgere in forma associata con i Comuni aderenti, tutti gli adempimenti relativi all'adeguamento organizzativo conseguente al nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679-GDPR - General Data Protection Regulation), mediante nomina di un unico "Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) e adozione delle misure tecniche ed organizzative atte a dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea (servizio di assistenza software e assistenza sistemistica e amministrazione di sistema) nei termini e condizioni di cui allo schema di convenzione;
3. di dare atto che la gestione associata avrà la durata di anni tre e che la stessa potrà essere rinnovata, prima della scadenza, per accordo espresso di tutti i sottoscrittori;
4. di approvare conseguentemente l'allegato schema di convenzione, per la gestione in forma associata del servizio per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679, per l'Unione e i Comuni aderenti, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto del presente deliberato;
5. di prendere atto che l'operatività dell'attivazione del Servizio in forma associata con trasferimento del Servizio all'Unione dei Comuni è subordinata alla stipulazione dell'approvanda convenzione da parte di tutti i Comuni aderenti al servizio;
6. di dare atto ed approvare che il costo del servizio per gli anni oggetto della gestione associata da parte dell'Unione Montana verrà previsto nel bilancio di previsione della Unione Montana e comporterà oneri a carico dei Comuni, che verranno quantificati secondo quanto previsto

dall'art. 5 della bozza di convenzione;

7. di impegnarsi a stanziare nelle prossime variazioni al Bilancio di Previsione le somme opportune sia in entrata che in uscita derivanti dal presente atto;
8. di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 all'adozione degli ulteriori atti necessari rimasti nella competenza dell'ente;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
10. In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71

Successivamente

Vista la sentenza del Tar-Piemonte, Torino, sez. II, n. 460 del 14 marzo 2014 e constatata l'urgenza di procedere dichiara con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Proponente
Gian Matteo Passuello

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. N. 5 DEL 24/01/2023

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____

Firma: _Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Passuello Gian Matteo)

documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.